



LEGGE 8 febbraio 1989 n. 7 (pubblicata il 9 febbraio 1989)

Norme che prevedono l'introduzione di misure di sicurezza sui veicoli

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'8 febbraio 1989.

Art. 1

E' istituito l'obbligo della installazione delle cinture di sicurezza sui veicoli a motore a quattro ruote destinati al trasporto di persone fino ad un massimo di nove posti compreso il conducente.

L'obbligo, per i sedili anteriori, decorre:

- 1) dalla data di entrata in vigore della presente legge per i veicoli di prima immatricolazione;
- 2) dal 1° maggio 1989 per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1978;
- 3) dal 1° novembre 1989 per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1978.

Dal 1° maggio 1990 l'obbligo della installazione è esteso anche ai sedili posteriori, limitatamente ai veicoli nuovi di fabbrica immatricolati da tale data.

Le cinture di sicurezza devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione.

L'obbligo della installazione delle cinture di sicurezza non sussiste per i veicoli costruttivamente non dotati dei relativi punti d'attacco.

Art. 2

L'obbligo di indossare la cintura di sicurezza sui veicoli di cui all'articolo precedente decorre:

- a) dal 1° novembre 1989 per il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori;
- b) dal 1° maggio 1990 per i passeggeri occupanti i posti posteriori.

Art. 3

Con apposito Decreto Reggenziale saranno stabilite le misure di sicurezza necessarie per il trasporto di minori di anni 10 nonchè le esenzioni dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza o di altri mezzi di ritenzione, sulla base di comprovate esigenze di carattere sanitario.

Art. 4

Responsabile della inosservanza delle norme contenute nella presente legge è il conducente del veicolo.

Ogni inosservanza dell'obbligo della installazione delle cinture di sicurezza è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquantamila.

Ogni inosservanza dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa di lire quindicimila.

Il proprietario del veicolo è civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria amministrativa.

Chiunque pone in commercio cinture di sicurezza non omologate è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di lire centomila e con il sequestro da parte dell'Autorità di Polizia.

Art. 5

Con apposito Decreto Reggenziale è possibile estendere l'obbligo di installare e di utilizzare le cinture di sicurezza su altri tipi di veicoli e modificare le date di cui agli artt. 1 e 2.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 9 febbraio 1989/1688 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luciano Cardelli - Reves Salvatori

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva